

Progetto 1

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Avamprogetto

(Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 2008¹ e il messaggio complementare del ...²

decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1981³ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 117 capoverso 1 della Costituzione federale⁴

Art. 1 cpv. 2 lett. d

² Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

- d. procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a).

Art. 1a cpv. 1

¹ Sono assicurati d'obbligo, ai sensi della presente legge:

¹ FF 2008 5395

² FF 2008 ...

³ RS 832.20

⁴ RS 101

- a. i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti;
- b. le persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 8 della legge del 25 giugno 1982⁵ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o che percepiscono indennità secondo l'articolo 29 LADI (disoccupati).

Art. 3 cpv. 1–3 e 5

¹ L'assicurazione inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro oppure sussiste per la prima volta il diritto al salario, in ogni caso però dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro. Per il disoccupato inizia il giorno in cui, per la prima volta, adempie le condizioni di cui all'articolo 8 LADI⁶ o percepisce indennità secondo l'articolo 29 LADI.

² L'assicurazione termina allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario e, per il disoccupato, allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui per l'ultima volta ha adempiuto le condizioni di cui all'articolo 8 LADI o ha percepito indennità secondo l'articolo 29 LADI.

³ L'assicuratore deve offrire all'assicurato la possibilità di protrarre l'assicurazione, mediante accordo speciale, fino a sei mesi.

⁵ Il Consiglio federale disciplina le remunerazioni e i redditi sostitutivi computabili come salario, come pure la forma e il contenuto degli accordi di protrazione dell'assicurazione.

Art. 6 cpv. 2

² L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all'usura o a una malattia:

- a. fratture;
- b. lussazioni di articolazioni;
- c. lacerazioni del menisco;
- d. lacerazioni muscolari;
- e. stiramenti muscolari;
- f. lacerazioni dei tendini;
- g. lesioni dei legamenti;
- h. lesioni del timpano.

⁵ RS 837.0

⁶ RS 837.0

Art. 10 cpv. 1 lett. a e c nonché cpv. 2 e 3, secondo periodo

¹ L'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente:

- a. alla cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico e del chiropratico, nonché alla cura ambulatoriale in un ospedale;
- c. *concerne soltanto il testo francese.*

² L'assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia, l'ospedale e la casa di cura.

³ ... Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto all'assistenza e alle cure a domicilio.

Art. 16 cpv. 4

⁴ L'indennità giornaliera è versata ai disoccupati senza computare periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI⁷) o giorni di sospensione (art. 30 LADI).

Art. 17 cpv. 2 e 3

² L'indennità giornaliera per i disoccupati corrisponde all'indennità netta dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo gli articoli 22 e 22a LADI⁸, calcolata per giorno civile.

³ *Abrogato*

Art. 18 cpv. 1

¹ L'assicurato invalido (art. 8 LPG⁹) almeno al 10 per cento in seguito a infortunio ha diritto a una rendita d'invalidità se l'infortunio si è verificato prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Art. 20 cpv. 2^{bis}, 2^{ter} e 2^{quater}

^{2bis} Il capoverso 2 si applica anche se l'assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera.

^{2ter} Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento che dà diritto alla rendita, in deroga all'articolo 69 LPG⁹, per ogni anno intero compreso fra il giorno in cui l'assicurato ha compiuto 45 anni e il giorno dell'infortunio, la rendita d'invalidità secondo il capoverso 1 e la rendita complementare secondo il capoverso 2, incluse le indennità di rincaro, sono ridotte come segue:

- a. per un grado d'invalidità almeno del 40 per cento: di 2 punti percentuali, ma al massimo del 40 per cento;

⁷ RS 837.0

⁸ RS 837.0

⁹ RS 830.1

b. per un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento: dell'1 per cento.

²_{quater} Per le conseguenze di ricadute e postumi tardivi le riduzioni sono disciplinate ai sensi del cpv. ²_{ter} anche se l'infortunio si è verificato prima del compimento dei 45 anni, a condizione che l'incapacità lavorativa provocata dalla ricaduta o dai postumi tardivi sia sopraggiunta dopo il compimento dei 60 anni.

Art. 21 cpv. 3 primo periodo

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 24 cpv. 2 secondo periodo

² ... Il Consiglio federale può prevedere che in casi speciali il diritto nasca in un altro momento, in particolare se i danni alla salute sono dovuti all'inalazione di fibre di amianto.

Art. 29 cpv. 2 e 5

Abrogati

Art. 31 cpv. 4^{bis}

⁴_{bis} Il capoverso 4 si applica anche se l'assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera.

Art. 35 cpv. 2 secondo periodo

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 45 cpv. 2^{bis}

²_{bis} Il disoccupato deve notificare tempestivamente l'infortunio all'organo competente dell'assicurazione contro la disoccupazione o all'assicuratore contro gli infortuni. Se egli muore in seguito all'infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.

Titolo prima dell'art. 53

Capitolo 1: Personale sanitario e ospedali

Art. 53 Attitudine

¹ Ai sensi della presente legge sono considerati medici, dentisti, chiropratici e farmacisti le persone che soddisfano le condizioni per il libero esercizio della professione conformemente alla legge del 23 giugno 2006¹⁰ sulle professioni mediche. I

¹⁰ RS 811.11

medici autorizzati da un Cantone alla dispensazione di medicinali sono parificati ai farmacisti nei limiti di tale autorizzazione.

² Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni gli ospedali e le case di cura, il personale paramedico, i laboratori nonché le imprese di trasporto e di salvataggio possono praticare a titolo indipendente nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 54a

Il fornitore di prestazioni deve consegnare all'assicuratore una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio della remunerazione e l'economicità della prestazione.

Art. 55 **Esclusione**

Se, per motivi gravi, un assicuratore vuol negare o non vuol più concedere a una persona esercitante una professione sanitaria, a un laboratorio, a un ospedale o a una casa di cura il diritto di curare gli assicurati, prescrivere e fornire loro medicinali, ordinare o effettuare trattamenti o analisi, il tribunale arbitrale (art. 57) ne decide l'esclusione e la durata della stessa.

Art. 56 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 secondo periodo

¹ Gli assicuratori possono stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali e con le case di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio, al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe...

² ... Disciplina il rimborso dovuto agli assicurati che si ricoverano in un ospedale senza accordo tariffale.

Art. 57 cpv. 1

¹ Il tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone, decide le contestazioni tra assicuratori, d'un lato, e persone esercitanti una professione sanitaria, laboratori, ospedali e case di cura nonché imprese di trasporto e di salvataggio, d'altro lato.

Art. 59a **Contratto-tipo**

¹ Gli assicuratori designati all'articolo 68 redigono in comune un contratto-tipo contenente le clausole che devono obbligatoriamente figurare in ogni contratto d'assicurazione.

² Il contratto-tipo deve prevedere in particolare che, in caso di aumento del tasso di premio netto o dell'aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese amministrative, le aziende assicurate possono disdire il contratto entro un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicurazione. Gli assicuratori

devono comunicare gli aumenti alle aziende assicurate almeno due mesi prima della fine dell'esercizio contabile corrente.

³ Gli assicuratori sottopongono il contratto-tipo all'approvazione del Consiglio federale. In assenza di un contratto-tipo sufficiente, il Consiglio federale stabilisce gli elementi che devono figurare in ogni contratto.

Art. 60 Consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

La Suva consulta le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito alla determinazione delle tariffe dei premi e alla ripartizione delle stesse in comunità di rischio.

Art. 66, rubrica, cpv. 1 lett. e nonché cpv. 3^{bis}

Settore di competenza

¹ Sono assicurati d'obbligo presso la Suva i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti:

- e. aziende per la lavorazione a macchina di metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:
 - 1. negozi di ottica,
 - 2. bigiotterie e gioiellerie,
 - 3. negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,
 - 4. negozi di radio e televisori che non effettuano l'installazione di antenne,
 - 5. negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;

^{3bis} I disoccupati sono assicurati presso la Suva. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Art. 73 cpv. 2 e 2^{ter}

² La cassa suppletiva attribuisce a un assicuratore i datori di lavoro che, nonostante diffida, non hanno assicurato i loro dipendenti o che non hanno trovato un assicuratore.

^{2ter} La cassa suppletiva adempie i compiti di cui agli articoli 77a e 90 capoverso 5.

Art. 77a Eventi di grandi proporzioni

¹ Se un evento infortunistico rischia di comportare prestazioni assicurative, che superano il volume netto dei premi dei rami assicurativi obbligatori dell'anno di

assicurazione precedente all'evento infortunistico per gli assicuratori di cui all'articolo 68 (evento di grandi proporzioni), i singoli assicuratori annunciano regolarmente alla cassa suppletiva (art. 72) la stima del costo complessivo dell'evento infortunistico e i pagamenti effettuati.

² Gli eventi che si verificano in luoghi e tempi diversi costituiscono un unico evento di grandi proporzioni se sono riconducibili alla stessa causa.

Art. 81 cpv. 1

¹ Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.

Art. 82a Lavori che comportano pericoli particolari

¹ Il Consiglio federale può subordinare lavori che comportano pericoli particolari a un attestato di formazione, a condizione che i partner sociali presentino una domanda in questo senso.

² Il Consiglio federale disciplina la formazione e il riconoscimento dei corsi di formazione previa consultazione della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro.

Art. 84 cpv. 2, secondo periodo

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 85 cpv. 1, primo periodo, cpv. 2, cpv. 2^{bis} e 3 secondo periodo

¹ Gli organi esecutivi della legge del 13 marzo 1964¹¹ sul lavoro (LL) e la Suva applicano le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. ...

² Il Consiglio federale nomina una commissione di coordinamento composta dei seguenti membri:

- a. due rappresentanti degli assicuratori (un rappresentante della Suva e uno degli assicuratori secondo l'art. 68);
- b. sette rappresentanti degli organi esecutivi (tre rappresentanti della Suva, due degli organi esecutivi federali della LL e due degli organi esecutivi cantonali della LL);
- c. due rappresentanti dei datori di lavoro;
- d. due rappresentanti dei lavoratori.

^{2bis} Il Consiglio federale nomina un rappresentante della Suva alla presidenza.

¹¹ RS 822.11

³ ... Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 87

Sezione 4: Finanziamento

Art. 87, rubrica

Premio supplementare

Art. 87a Contributi delle aziende estere

¹ Le aziende estere i cui lavoratori non soggiacciono all'assicurazione obbligatoria secondo la presente legge devono versare i contributi per la prevenzione degli infortuni.

² I contributi devono equivalere ai premi supplementari previsti dall'articolo 87 per aziende comparabili.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura di riscossione.

Titolo prima dell'art. 89

Titolo settimo: Conti e finanziamento

Capitolo 1: Conti

Art. 89, rubrica e cpv. 2^{bis}

Abrogato

^{2bis} La Suva tiene inoltre un conto distinto per l'assicurazione dei disoccupati.

Titolo prima dell'art. 90

Capitolo 1a: Finanziamento

Art. 90 Finanziamento delle prestazioni di breve durata e delle rendite

¹ Per finanziare le indennità giornaliere, le spese di cura e le altre prestazioni assicurative di breve durata, gli assicuratori applicano il sistema di copertura del fabbisogno.

² Per finanziare le rendite d'invalidità e per i superstiti, gli assicuratori applicano il sistema di capitalizzazione, badando che quest'ultimo basti a soddisfare tutti i diritti alle rendite che nasceranno ancora per gli infortuni già occorsi.

³ Gli assicuratori costituiscono dotazioni supplementari per finanziare il capitale di copertura delle rendite supplementare necessario nel caso di una modifica delle basi contabili approvate dal Consiglio federale. Per compensare le fluttuazioni dei risulta-

ti dell'esercizio devono essere costituite riserve. Il Consiglio federale emana direttive.

⁴ Nel caso di eventi di grandi proporzioni, per finanziare gli oneri per sinistri che superano la soglia per un evento di grandi proporzioni di cui all'articolo 77a, viene costituito un fondo di compensazione presso la cassa sostitutiva. Il fondo di compensazione sarà alimentato dall'anno successivo in poi con un premio supplementare per ogni ramo assicurativo, stabilito dalla cassa sostitutiva in modo tale che tutte le spese correnti dei sinistri possano essere coperte. Il premio supplementare è stabilito dalla cassa sostitutiva, viene prelevato dagli assicuratori conformemente all'articolo 68 e amministrato dalla cassa sostitutiva. La cassa sostitutiva accredita ai singoli assicuratori gli oneri che superano la soglia.

⁵ In situazioni straordinarie la Suva può ridurre riserve in eccedenza. Le modalità della riduzione devono essere sottoposte all'approvazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

Art. 90a Finanziamento delle indennità di rincarò da parte degli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e della cassa sostitutiva

¹ Gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa sostitutiva costituiscono un'associazione secondo le disposizioni del Codice civile¹² per garantire il finanziamento a lungo termine delle indennità di rincarò (art. 34) per l'assicurazione infortuni professionali e non professionali. L'adesione all'associazione è obbligatoria per tutti gli assicuratori autorizzati ai sensi dell'articolo 68 capoverso 1 lettera a e per la cassa sostitutiva.

² Al fine di finanziare le indennità di rincarò l'associazione obbliga i membri a costituire dotazioni supplementari distinte.

³ Ogni qual volta il Consiglio federale fissa un'indennità di rincarò, va capitalizzata. Le indennità di rincarò vengono finanziate da:

- a. eccedenze di interessi sui capitali di copertura delle rendite;
- b. quote degli interessi su accantonamenti per le prestazioni corrisposte a invalidi e superstiti;
- c. quote degli interessi su accantonamenti per le spese di cura e le indennità giornaliere;
- d. pagamenti compensativi tra i membri;
- e. utili da interessi sulle dotazioni distinte; e
- f. premi supplementari per le indennità di rincarò non coperte da eccedenze di interessi.

¹² RS 210

⁴ Per tutti i membri l'associazione fissa mediante decisione la quota degli interessi maturati sugli accantonamenti nonché premi supplementari unitari per indennità di rincarato non coperte ai sensi dell'articolo 92 capoverso 1. I premi supplementari sono prelevati nel caso in cui le eccedenze positive di interessi, le quote supplementari di interessi e gli utili da interessi sulle dotazioni distinte non siano sufficienti a garantire il finanziamento delle indennità di rincarato capitalizzate concesse.

⁵ Se alla fine di un anno contabile il saldo delle dotazioni distinte di uno o più membri è negativo, l'associazione fissa i necessari pagamenti compensativi tra i membri. In questo caso i membri con un saldo positivo devono corrispondere i pagamenti compensativi secondo le modalità disciplinate negli statuti dell'associazione e nel regolamento amministrativo.

⁶ I dettagli sono disciplinati negli statuti e nel regolamento amministrativo dell'associazione. Gli statuti e il regolamento amministrativo necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

⁷ In caso di mancata costituzione dell'associazione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Art. 90b Finanziamento delle indennità di rincarato per i disoccupati

¹ Al fine di garantire il finanziamento delle indennità di rincarato per i disoccupati, la Suva costituisce dotazioni supplementari distinte.

² Le dotazioni distinte sono finanziate con:

- a. eccedenze di interessi sui capitali di copertura dell'assicurazione dei disoccupati;
- b. gli interessi sulle dotazioni; e
- c. eventuali contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

³ Ogni qual volta il Consiglio federale fissa un'indennità di rincarato, la Suva preleva dalle dotazioni il capitale di copertura supplementare necessario. Se le dotazioni non sono sufficienti a costituire il capitale per finanziare le indennità di rincarato, i mezzi supplementari necessari sono finanziati con i contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

⁴ La Suva fissa i contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Consulta previamente la commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 90c Finanziamento dell'adeguamento dell'assegno per grandi invalidi

L'adeguamento dell'assegno per grandi invalidi all'aumento del guadagno massimo è finanziato applicando le stesse regole previste per il finanziamento delle indennità di rincarato.

Art. 91 cpv. 4

⁴ L'assicurazione contro la disoccupazione è debitrice della totalità dei premi dovuti dai disoccupati. Conformemente all'articolo 22a capoverso 4 LADI¹³, deduce la quota dovuta da dette persone dalla loro indennità di disoccupazione. Se i disoccupati partecipano a programmi per l'occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione versa alla Suva i premi per i rischi d'infortunio insiti in questa attività.

Art. 92 cpv. 1

¹ I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le indennità di rincarato non finanziate con eccedenze di interessi e per l'eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.

Art. 94 Classificazione delle aziende e degli assicurati nelle tariffe dei premi

In deroga all'articolo 49 LPGA¹⁴, gli assicuratori di cui all'articolo 68 non sono tenuti a emanare una decisione circa la classificazione iniziale delle aziende e degli assicurati nelle tariffe dei premi e circa la modifica di tale classificazione, salvo nel caso di cui all'articolo 92 capoverso 7.

Titolo prima dell'art. 112

Capitolo 2: Disposizioni penali

Art. 112 Delitti

¹ È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere, per quanto non si tratti di un crimine o di un delitto punibile con una pena più grave secondo il Codice penale¹⁵, chiunque intenzionalmente:

- a. mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto o in parte all'obbligo assicurativo o di pagare i premi;
- b. in qualità di datore di lavoro, sottrae allo scopo cui sono destinati i premi dedotti dal salario del lavoratore;
- c. in qualità di organo esecutivo, viola i suoi obblighi, segnatamente quello del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di un terzo;

¹³ RS 837.0

¹⁴ RS 830.1

¹⁵ RS 311.0

- d. in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.

² È punito con la multa, per quanto non si tratti di un crimine o di un delitto punibile con una pena più grave secondo il Codice penale, chiunque, in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.

Art. 113 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

- a. dà informazioni inesatte o rifiuta di darle violando l'obbligo che gli incombe;
- b. non compila o compila in modo inveritiero i moduli prescritti;
- c. contravviene, in qualità di lavoratore, alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 5000 franchi.

Art. 115a

¹ Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, per i rifugiati o gli apolidi residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge sono applicabili i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004¹⁷;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009¹⁸;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71¹⁹;

¹⁶ RS **0.142.112.681**

¹⁷ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS **0.831.109.268.1**.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS **0.831.109.268.11**.

¹⁹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**) o della Convenzione AELS riveduta.

d. regolamento (CEE) n. 574/72²⁰.

² Per i cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o liechtensteinesi che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale svizzera, islandese, norvegese o liechtensteinese, per gli apolidi o i rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

a. regolamento (CEE) n. 1408/71;

b. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴ Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea», queste espressioni designano gli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1..

II

Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Le prestazioni assicurative per infortuni avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente modifica e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto anteriore.

² La rendita d'invalidità e la rendita complementare di cui all'articolo 20 sono ridotte in virtù del nuovo diritto (art. 20 cpv. 2^{ter}) se il beneficiario di tali rendite raggiunge l'età ordinaria che dà diritto alla rendita almeno dodici anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Non vi è riduzione se il beneficiario delle rendite raggiunge l'età ordinaria di pensionamento entro otto anni dall'entrata in vigore della presente modifica. Le rendite dei beneficiari che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento almeno otto anni ma non più di dodici anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica sono ridotte di un importo pari a un quinto della riduzione prevista dal nuovo diritto per ogni anno successivo all'ottavo anno. I capitali di copertura che divengono disponibili devono essere utilizzati per finanziare indennità di rincaro future o capitali di copertura supplementari eventualmente necessari in caso di modifica delle basi contabili approvate dal Consiglio federale.

²⁰ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**) o della Convenzione AELS riveduta.

³ La Suva e gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettere b e c possono finanziare per altri cinque anni, secondo il diritto anteriore, le prestazioni assicurative di cui all'articolo 90 capoverso 1 per infortuni verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1946²¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Art. 50b cpv. 1 lett. c e d e cpv. 2

¹ Mediante procedura di richiamo, possono accedere al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):

- c. gli assicuratori contro gli infortuni giusta la legge federale del 20 marzo 1981²² sull'assicurazione contro gli infortuni, per verificare il diritto dei beneficiari delle rendite in corso;
- d. l'assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari delle rendite in corso.

² Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti, la sicurezza dei dati nonché la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.

2. Legge federale del 25 giugno 1982²³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 34a cpv. 1, 4 e 5

¹ L'istituzione di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti e d'invalidità a condizione che esse superino, insieme con altre prestazioni dello stesso tipo e scopo nonché altre entrate computabili, il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso.

⁴ La riduzione di altre prestazioni, che viene attuata al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, nonché la riduzione o il rifiuto di corrispondere altre prestazioni per colpa dell'assicurato non devono essere compensati.

⁵ Il Consiglio federale disciplina:

- a. le prestazioni computabili e i proventi nonché il guadagno presumibilmente perso;

²¹ RS 831.10

²² RS 832.20

²³ RS 831.40

- b. il calcolo della riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre prestazioni di cui al capoverso 4;
- c. il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di incapacità al lavoro per malattia.

3. Legge federale del 19 giugno 1992²⁴ sull'assicurazione militare

Art. 22 Attitudine

¹ Ai sensi della presente legge sono considerati medici, dentisti, chiropratici e farmacisti le persone che soddisfano le condizioni per il libero esercizio della professione conformemente alla legge del 23 giugno 2006²⁵ sulle professioni mediche. I medici autorizzati da un Cantone alla dispensazione di medicinali sono parificati, nei limiti di tale autorizzazione, ai farmacisti.

² Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza a quali condizioni gli ospedali e gli stabilimenti, il personale paramedico, i laboratori, i centri d'accertamento e le imprese di trasporto e di salvataggio possono praticare a titolo indipendente a carico dell'assicurazione militare.

Art. 25a Obbligo di informare del fornitore di prestazioni

Il fornitore di prestazioni deve consegnare all'assicurazione militare una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmetterle tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio della remunerazione e l'economicità della prestazione.

Art. 26 cpv. 1, primo periodo e cpv. 2, secondo periodo

¹ L'assicurazione militare può stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali, con i centri d'accertamento, con i laboratori, con gli stabilimenti di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe...

² ... Analogamente dispone la remunerazione per gli assicurati che si ricoverano in un ospedale senza convenzione tariffale.

²⁴ RS 833.1

²⁵ RS 811.11

4. Legge federale del 25 giugno 1982²⁶ sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

Art. 98

Obbligo di comunicare i dati

L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione mette a disposizione della Suva, contro indennità, i dati personali necessari per analizzare il rischio d'infortuni dei disoccupati. I dati personali vanno resi anonimi.

²⁶ RS 837.0